

ALLEGATO B

LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INDIPENDENZA ABITATIVA DEL DOPO DI NOI SVOLTI IN APPARTAMENTI DI CIVILE ABITAZIONE

I programmi del Dopo di Noi, ai sensi del Decreto interministeriale del 23 novembre 2016 art. 1, comma 1 lett. b, sono destinati a persone con disabilità grave prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

I programmi sono finalizzati alla vita indipendente ed offrono un sostegno a livello abitativo, servizi di supporto e accompagnamento all'autonomia personale e all'inclusione sociale e lavorativa alle persone con disabilità grave, come sopra definite, ed aventi capacità di autogestione e autonomia tali da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa.

Tali programmi, finalizzati all'indipendenza abitativa, sono attivati in appartamenti di civile abitazione che accolgono fino ad un massimo di cinque persone.

Per favorire la creazione di rapporti di scambio e di sostegno reciproco e potenziare l'efficacia degli interventi programmati, ogni programma è rivolto a persone che abbiano bisogni omogenei o almeno compatibili e che siano in grado di interagire positivamente nel percorso di acquisizione dell'autonomia.

Le modalità organizzative e gestionali dei programmi del Dopo di Noi sono in funzione delle finalità contenute nei singoli progetti personalizzati, predisposti dalle U.V.M. ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 dell'allegato B alla D.G.R. n. 454 del 25 luglio 2017, finalizzati ad accompagnare la persona verso l'autonomia lavorativa e sociale, in modo che essa stessa possa costruirsi una vita indipendente, nel rispetto delle sue peculiari esigenze e inclinazioni.

Ai Comuni capofila degli Ambiti sovradistrettuali, nella figura del Coordinatore dell'Ufficio di Piano, compete di concerto con il Direttore del corrispondente Distretto Sanitario, l'individuazione dell'abitazione più idonea da destinare al gruppo delle persone disabili individuate dalle U.V.M. ai fini della realizzazione del programma dell'abitare autonomo del Dopo di Noi.

Per ogni programma di indipendenza abitativa svolto in appartamenti di civile abitazione è prevista la figura di un Responsabile che operi a diversi livelli, individuale, sociale, lavorativo e che agisca supportando la cognizione sociale, nel senso di capacità di decodificare gli input provenienti dal contesto sociale, di capacità di processare l'informazione sociale e di pianificare una risposta comportamentale adeguata volta al funzionamento sociale della persona, coordinandosi con i servizi operanti sul territorio, per favorirne la piena inclusione sociale.

Il Responsabile è la figura professionale che:

assume il ruolo di coordinatore e la responsabilità dell'appartamento, del gruppo di persone adulte disabili che risiedono nell'appartamento e dei programmi in esso svolti.

In particolare, è il responsabile della programmazione, dell'organizzazione e della gestione di tutte le attività che si svolgono all'interno dell'appartamento, nonché del loro coordinamento con i servizi territoriali.

Al Responsabile compete anche la gestione del personale impiegato nell'assistenza diretta alle singole persone e/o al gruppo, nonché la verifica ed il controllo sui programmi attuati e sulle eventuali criticità rilevate, nel rispetto degli indirizzi fissati da leggi, regolamenti e delibere, regionali e comunali.

Le risultanze della suddetta verifica saranno illustrate con adeguato livello di dettaglio in una relazione semestrale da inviare al Coordinatore dell'Ufficio di Piano ed al Direttore del corrispondente Distretto sanitario.

Il ruolo del responsabile è ricoperto da:

- a) Laureati di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie;
- b) Laureati di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico-educative, psicologiche o sanitarie, con documentata esperienza biennale nel settore;
- c) Diplomi di scuola secondaria superiore, con documentata esperienza nel ruolo specifico di responsabile di struttura o servizio socioassistenziale o sociosanitario per disabili di almeno cinque anni;

Il Responsabile, che deve essere in possesso di uno dei titoli sopra indicati, può essere individuato anche tra gli operatori in servizio presso l'Ente del Terzo settore cui è affidata la gestione dell'appartamento e del gruppo di persone disabili che risiedono nell'appartamento.

Egli assicura la presenza per un tempo adeguato alle necessità della comunità e, garantisce la reperibilità anche nelle ore notturne e nei giorni festivi.

Il supporto programmato di operatori è determinato in base a quanto previsto dai singoli progetti personalizzati ed è rivolto ad offrire il necessario sostegno al raggiungimento degli obiettivi di autonomia prefissati.

Gli appartamenti, in cui vengono attivati i programmi del Dopo di Noi, devono possedere i requisiti strutturali di seguito indicati:

- Localizzazione

Le soluzioni alloggiative sono ubicate in centri abitati, o nelle loro vicinanze e sono facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici, o con mezzi di trasporto privati e comunque sono localizzate in modo tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale, l'accesso ai servizi territoriali, e facilitare le visite agli ospiti.

- Accessibilità

Per effetto dell'articolo 11 comma 1 lettera b) della l.r. 41/2003 nelle strutture per adulti con disabilità, in relazione alle caratteristiche dell'utenza ed alle finalità delle strutture stesse, non sono presenti barriere architettoniche

- Caratteristiche dell'appartamento

Considerato che le caratteristiche ambientali incidono profondamente sul benessere della

persona, gli alloggi sono dotati di spazi non solo comodi, ma anche gradevoli ed inoltre, rispondono a caratteristiche di qualità estetica ed organizzazione funzionale, fruibilità degli spazi, sicurezza ambientale, manutenzione dell'immobile tali da consentire una confortevole accoglienza.

Tutti gli alloggi, ai fini della prevenzione e sicurezza degli ambienti, sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti installati.

In particolare si specifica quanto segue:

Camere da letto

Le camere da letto sono singole o doppie, devono consentire momenti di privacy ed essere dotate di attrezzature e arredamento sufficiente e funzionale. La superficie minima delle camere da letto, nel rispetto dei requisiti previsti per le civili abitazioni, è la seguente:

mq. 9 per la camera a 1 letto;

mq. 14 per la camera a 2 letti.

Zona pranzo- soggiorno

La zona è adeguatamente arredata e permette lo svolgimento di attività collettive ed individuali in maniera sicura e agevole.

Cucina

E' necessario prevedere spazi adeguati per la più ampia partecipazione possibile alla preparazione del menu e dei cibi ed al servizio a tavola. La cucina è attrezzata conformemente alle esigenze del servizio residenziale.

Servizi igienici

Sono dotati di tutti gli accessori necessari ad una facile fruizione e sono previsti campanelli d'allarme in prossimità della doccia e del w.c.. Sono illuminati e ventilati con finestre all'esterno o, qualora ciò non fosse possibile, sono consentite l'illuminazione artificiale e l'areazione forzata mediante idonea apparecchiatura.

Spazi per gli operatori

E' previsto uno spazio per gli operatori residenti o in servizio notturno, tale da garantire la fruibilità e la privacy.

Arredi

Il materiale, la strutturazione, le dimensioni degli arredi sono tali da consentirne un comodo e sicuro utilizzo in considerazione delle necessità delle persone facenti parte dell'appartamento e posseggono requisiti che contribuiscano a rendere l'ambiente privo di pericoli, confortevole e familiare, garantendo buone condizioni di vivibilità ed un'agevole manutenzione igienica. E' consentito ad ogni persona che vive nell'appartamento di personalizzare l'ambiente con suppellettili ed arredi propri.

La verifica dei requisiti strutturali dell'appartamento e dell'eventuale necessità di realizzare in esso gli interventi di cui all'art. 5 comma 4 lett. d) del Decreto interministeriale attuativo del 23 novembre 2016, rimane di competenza degli Enti preposti per materia.